

CONVENZIONE

Tra

PROVINCIA di NOVARA

e

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

ARI – Ente Morale DPR 368 10 gennaio 1950

Provincia di Novara

(Sezioni di Novara e di Arona)

per l'impiego dei propri associati, nell'ambito delle competenze provinciali in materia di telecomunicazioni di Protezione Civile.

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Novara è, al pari dell'U.T.G. – Prefettura di Novara, l'Ente Istituzionale con specifiche competenze in materia di Protezione Civile
- alla Provincia compete lo svolgimento dell'attività di prevenzione e previsione dei rischi presenti sul territorio oltre a compiti di controllo dello stesso ai fini della sua salvaguardia
- alla Provincia è demandato inoltre il coordinamento delle attività di soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria a superare l'emergenza
- la Provincia può stipulare protocolli e convenzioni con Aziende ed Associazioni pubbliche e private, per assicurare la pronta disponibilità di personale specializzato, da utilizzare nelle fasi operative d'intervento a supporto della struttura provinciale di Protezione Civile
- dal 1983, le Prefetture, la Provincia ed i C.O.M. sono stati dotati di apparecchiature radioamatoriali, gestite ed utilizzate dai radioamatori dell'ARI, sia in caso di reale calamità, che in caso di simulata emergenza
- La Provincia di Novara intende inserirsi nella rete nazionale delle "Telecomunicazioni Alternative di Emergenza" tramite l'ARI della Provincia di Novara utilizzando il sistema di comunicazione già parzialmente attrezzato presso la Prefettura di Novara ed adiacente la Sala Operativa di Protezione Civile provinciale.
- è pure interesse della Provincia di Novara poter contare sul proprio territorio provinciale di stazioni radio su bande radioamatoriali e di radioamatori in grado di provvedere al loro funzionamento ed alla loro periodica manutenzione, sia presso i 9 C.O.M. provinciali che tramite stazioni radio mobili (autonome e trasportate)
- con circolare 29/12/1995 il Ministero Interni Direzione Generale della Protezione Civile conferma il reciproco impegno tra il Ministero e l'ARI delegando a quest'ultima la gestione operativa delle apparecchiature esistenti presso le Prefetture
- l'Associazione Radioamatori Italiani è inserita nel Comitato di Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10/1990
- l'ARI è iscritta nell'elenco delle Associazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile, al numero 1416/AG/Vol D 6.1.1, e nell'ambito delle proprie attività ha maturato specifiche esperienze nel campo della prevenzione e del pronto intervento in caso di calamità, ottenendo importanti riconoscimenti dal DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, Presidenza del Consiglio dei Ministri
- l'ARI è referente del MINISTERO DELL'INTERNO per conto del quale gestisce mensilmente la rete delle Radiocomunicazioni Alternative di Emergenza tra le Prefetture della Repubblica Italiana
- nell'ambito dell'ARI opera la struttura Radiocomunicazioni di Emergenza – ARI-RE, che in provincia di Novara è composta di 30 radioamatori, con particolari requisiti tecnici e disponibili ad intervenire in caso di emergenza.

Visto quanto sopra premesso e considerato

fra

La **PROVINCIA DI NOVARA** (C.F. 80026850034), rappresentata dall'Ing. CAPO Giuseppe GAMBARO nato a Cameri (NO) il 22/05/1953, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede di Piazza Matteotti n.1, 28100 Novara, che agisce per conto e in nome della Provincia di Novara.

e

L'ENTE MORALE ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI Provincia di Novara Sezioni di Novara e Arona (nel prosieguo denominata **A.R.I.**), rappresentata dal Presidente pro-tempore della Sezione Capoluogo di Provincia, rappresentata dal Sig. Alberto ZAMPOGNA nato a Scido (RC) il 23/01/1947, domiciliato Str. Vicinale Formaggio n. 11 28100 Novara.

per le attività di cooperazione nel settore della Protezione Civile

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto della presente convenzione è l'impiego di esperti radio operatori dell'A.R.I. per garantire le "Comunicazioni Alternative di Emergenza" nelle situazioni di emergenza e nelle esercitazioni provinciali con gli Uffici ed Enti preposti alla gestione dell'emergenza di cui all'ALLEGATO "A".

I radioamatori A.R.I.-RE:

- provvedono:
 - o in via prioritaria, ai radiocollegamenti tra i 9 C.O.M., il C.C.S ed il Centro di Coordinamento Provinciale di Gattico
 - o in via secondaria, e salvaguardate le necessità primarie del punto precedente, ai radiocollegamenti sul territorio provinciale, secondo le esigenze e ad integrazione delle radiocomunicazioni già stabilite e di competenza della Provincia;
- alla tenuta in esercizio delle apparecchiature radioamatoriali di proprietà provinciale installate nelle "Sale Radio" costituite presso:
 - o la sala Provinciale CCS di Protezione Civile ed il suo backup presso Istituto Bonfantini, entrambe in Novara
 - o il Centro di Coordinamento Provinciale di Protezione Civile con sede in Gattico
 - o i 9 C.O.M. della Provincia di Novara di concerto con i Sindaci competenti
 - o gli eventuali mezzi mobili della Protezione Civile Provinciale
 - o gli eventuali radio-operatori mobili

- garantiscono:
 - o i collegamenti periodici della “Sala Radio” provinciale CCS di Protezione Civile con la Sala Operativa del Dipartimento Protezione Civile e le sale radio degli U.T.G. (Prefetture), delle Province, dei Centri Operativi Misti, previo accordo tra le parti;
 - o l’attivazione, se necessario, sul territorio di sistemi di comunicazione radioamatoriale, fissi e mobili, funzionali alle varie fasi degli interventi;
 - o il supporto tecnico ed informativo riguardo alle problematiche inerenti la gestione delle comunicazioni radioamatoriali e l’elaborazione di proposte e di progetti migliorativi delle “Comunicazioni Alternative di Emergenza”;
 - o la sperimentazione di sistemi radioamatoriali analogici e digitali con l’eventuale attivazione di impianti pilota previa l’approvazione preventiva della Provincia di Novara

Il presente atto disciplina i rapporti fra la Provincia di Novara e l’A.R.I. per le attività espletabili su tutto il territorio provinciale.

ART. 2

Sarà cura della Provincia di Novara fornire le necessarie apparecchiature su banda radioamatoriale, per ciascuna stazione necessaria agli scopi di cui sopra.

Tutte le stazioni fisse verranno dotate di appositi locali adibiti ad “esclusivo uso” di Sala Radio e dei necessari impianti fissi di antenna.

Le apparecchiature radioamatoriali fornite dalla Provincia di Novara, saranno installate ed utilizzate in strutture fisse, oppure, per gli eventuali e concordati equipaggiamenti mobili, consegnate ad ARI in comodato d’uso.

ARI provvederà ai test di funzionamento periodici trimestrali di tutte le attrezzature radioamatoriali al fine di mantenerle in efficienza e di segnalare prontamente, a Provincia di Novara, eventuali disservizi.

ART. 3

ARI assicura, per l’espletamento dell’attività richiesta, la massima contribuzione, compatibilmente con la disponibilità degli operatori dell’Associazione garantendo il minimo servizio per il funzionamento della stessa.

ART. 4

Ricorrendo le esigenze previste in premessa la Provincia di Novara richiederà con nota scritta ed eventualmente, stante l’urgenza del caso, con semplice telefonata o sms (successivamente confermata con nota scritta), l’intervento di uomini e mezzi convenzionati che si recheranno sul posto dell’emergenza nel più breve tempo possibile.

ART. 5

Tutte le attività espletate da A.R.I. saranno effettuate esclusivamente a seguito di attivazione da parte della Provincia di Novara e sotto il coordinamento della stessa.

ART. 6

Sarà cura di ARI fornire alla Provincia di Novara:

- a. anagrafica e riferimenti personali completi della struttura operativa comprensiva del responsabile ed in subordine degli altri referenti e di tutti i radio operatori partecipanti al Gruppo Radiocomunicazioni di Emergenza
- b. eventuali cambiamenti di cui al precedente punto a. mediante immediata comunicazione scritta.

ART. 7

I Soci di ARI che operano in emergenza o simulazione saranno dotati di Polizze assicurative come per legge, contro gli infortuni, l'invalidità permanente, il caso di morte, le malattie e le responsabilità civile verso i terzi connessi allo svolgimento dell'attività stessa ed a garanzia dei possibili rischi cui potrebbero incorrere i predetti associati, anche per esigenze connesse con l'emergenza e con il servizio richiesto.

ARI potrà attivare l'assicurazione con le stesse modalità e condizioni previste per le Associazioni aderenti al Coordinamento Provinciale del Volontariato.

ART. 8

L'ARI si impegna, per lo svolgimento delle attività sul territorio provinciale, ad utilizzare i propri Soci volontari ed a cooperare sempre ed a qualsiasi livello con le altre Associazioni di Volontariato.

ART. 9

I radioamatori ARI inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione, nello svolgimento delle prestazioni concordate, saranno dotati di tesserino di riconoscimento ufficiale rilasciato da Provincia di Novara.

ART. 10

Gli automezzi degli operatori dell'ARI, considerato che le strade sterrate che consentono di raggiungere le postazioni ponte-radio sono generalmente ubicate a quote relativamente elevate ed interdette al transito di mezzi motorizzati secondo quanto previsto dalla L.R. 12.8.1981 n. 27 art. 5 commi 5 e 6 e dalla L.R. 2.11.1982 n. 32 art. 11, saranno dotati di idonea autorizzazione al transito su strade ad uso silvo/pastorale e sulle piste forestali, equiparando l'attività dell'Associazione agli scopi professionali previsti dalla L.R. 27/81.

ART. 11

ARI fornirà a Provincia di Novara adeguato supporto tecnico ed informativo volto a mantenere e migliorare il livello di efficienza della rete radioamatoriale, elaborando proposte circa la manutenzione ordinaria e/o l'eventuale sperimentazione di altri sistemi di radio comunicazione con impianti e/o progetti anche di tipo digitale da realizzarsi esclusivamente su condivisione della Provincia di Novara.

ART. 12

Provincia di Novara riconosce ad ARI i benefici di Legge, previa acquisizione della documentazione di rito, per l'impiego di volontari secondo le procedure e nei limiti di cui al DPR 8 febbraio 2001, n 194, sia in situazioni di emergenza, sia con riferimento ad esercitazioni.

ART. 13

La presente Convenzione ha validità di anni 3. Può essere disdetta da entrambi i contraenti in qualsiasi periodo, con un preavviso di 6 mesi e lettera Raccomandata A.R. e senza alcun onere per la controparte.

ART. 14

La presente convenzione, è da intendersi modificabile e perfettibile purché in accordo tra le parti.

Letto confermato e sottoscritto.

p. LA PROVINCIA DI NOVARA _____

p. L'ASSOCIAZIONE A.R.I. _____